



**OR.S.A.**

**Organizzazione Sindacati Autonomi e di base**

**SETTORE FERROVIE**

**SEGRETERIA GENERALE**

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: [www.orsafferrovie.it](http://www.orsafferrovie.it)

E-mail: [sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it](mailto:sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it)

Roma, 28 Ottobre 2015

Prot. 151 /SG/OR.S.A. Ferrovie

Spett.li

**Trenitalia S.p.A.**

Dott. Roberto Buonanni

Direttore R. U. O.

D.ssa Veronica Chiodini

Direzione Relazioni Industriali

**Trenord S.r.l.**

D.ssa Cinzia Farisè

Amministratore Delegato

Ing. Giorgio Spadi

Personale ed Organizzazione

**Oggetto: applicazione e definizione e/o Assenza e/o errata collocazione pausa di 15 minuti, così come contrattato nel CCNL-AF art.28, nelle giornate di lavoro del personale Mobile - "Segnalazione di rischio", ex D.Lgs. 81/2008, art. 20, comma 2, lettera e)**

La scrivente O.S., su segnalazione del personale e delle RSU, pone in evidenza l'assenza, in diverse giornate del turno di lavoro del personale di Macchina e di Bordo, della pausa contrattualmente prevista o la collocazione della stessa in contesti non conformi alle normative vigenti.

Tutto ciò comporta di fatto la mancata fruizione della pausa, con la conseguenza di un mancato recupero delle energie psico-fisiche.

Premesso che:

La pausa è prevista dal DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, che all'Art. 8 recita:

*Pause*

*1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.*

- La pausa è ulteriormente e meglio definita dalla Circolare N° 8 del 03/03/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che recita:

*13. Pause*



ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

*Il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa dall'esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell'ambito dell'orario di lavoro.*

*Le funzioni per le quali è previsto il diritto alla pausa sono individuate nell'esigenza di consentire il recupero delle energie, nell'eventuale consumazione del pasto e nell'attenuazione del lavoro ripetitivo e monotono.*

*La durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva.*

-La pausa è prevista dal CCNL AF all'art. 28 commi 1.12 e 2.1.c) che recitano :

➤ 1.12

Ove il periodo di lavoro giornaliero superi le 6 ore continuative dovrà essere prevista una pausa di 15 minuti.

A tal fine si considerano utili anche le pause per la refezione e ogni altro spazio temporale nel quale il lavoratore, pur essendo a disposizione del datore di lavoro, non sia nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, nonché, per i lavoratori il cui periodo di lavoro giornaliero è articolato ai sensi del precedente punto 1.7, l'intervallo collocato tra i due periodi di lavoro.

A livello di contrattazione aziendale le parti definiranno, in funzione della specificità del servizio, le modalità di fruizione dell'istituto in coerenza con quanto definito nel presente punto.

➤ 2.1.

c) - omissis

- **riserva**, nel corso della quale il personale è presente in un impianto e a disposizione dell'azienda per l'eventuale esecuzione di un servizio, ovvero di una o più delle attività sopra descritte;

- **sosta di servizio**, nel corso della quale il personale, nell'ambito di uno stesso periodo di lavoro giornaliero, rimane a disposizione dell'azienda presso un impianto al termine di una delle attività previste ed in attesa di iniziare la successiva programmata;

- **pausa**, nel corso della quale, nell'ambito di **una sosta di servizio** o di un **periodo di riserva**, il personale beneficia di un intervallo di tempo ai fini del recupero psico-fisico pur rimanendo a disposizione dell'azienda.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che le pause in determinate giornate nei turni di servizio sono state erroneamente inserite all'interno delle attività di **spostamento di servizio**, nei percorsi di trasferimento da una località ad un'altra, cosiddetti viaggi in vettura.

Come è anche frequente la collocazione della pausa all'inizio o alla fine della prestazione.

Per quanto suesposto si chiede l'immediata risoluzione delle criticità suddette, a tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza del trasporto ferroviario.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

**Andrea Pelle**

